

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2020 e conseguenti variazioni di bilancio. Art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

LA COMMISSARIA DELLA COMUNITÀ

Premesso che con decreto n. 93 dd. 29 luglio 2011 - adottato ai sensi dell'art. 8 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. - il Presidente della Provincia ha disposto, con decorrenza 01.08.2011, il trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle funzioni già esercitate a titolo di delega provinciale dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con riferimento ai Comuni di Lavarone e di Luserna, e dalla Comunità della Vallagarina in favore del Comune di Folgaria, in materia di assistenza scolastica, servizi socio-assistenziali, edilizia abitativa ed urbanistica;

Premesso altresì che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto Speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

- con D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;

- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D. Lgs. n.118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

- dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Dato atto che, con proprio Decreto n. 14 dd. 28 dicembre 2020, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati, tra i quali il documento unico di programmazione contenente gli indirizzi generali per la gestione del bilancio di previsione per il medesimo triennio;

Richiamato l'art. 3, comma 4, del citato D. Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono

esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente e, in ogni caso, prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo:

- una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito,
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno,
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Dato atto che il Servizio Finanziario ha elaborato, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) sopra citate, e ritenuto pertanto di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, verificando per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

Rilevato che i **residui attivi** analizzati alla data del 31 dicembre 2020, pari a € **4.202.378,79**, a seguito del riaccertamento vengono così classificati:

- residui attivi da mantenere, in attesa di incasso a seguito di obbligazioni giuridiche perfezionate, per un importo di € **4.170.669,89**;
- residui non più esigibili da cancellare, per cui quindi non esiste più una obbligazione giuridica, pari a € **10.318,90**;

- Residui per cui è stata spostata l'esigibilità al 2021, unitamente alla pari Spesa, relativi a trasferimenti dalla Provincia autonoma di Trento per misure di solidarietà alimentare, pari a **€ 21.390,00**;

Rilevato che risulta opportuno sottolineare che i residui attivi insussistenti, pari a € 10.318,90, sono afferenti alla parte corrente e relativi per lo più ad accertamenti registrati erroneamente;

Considerato che, con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 66 del 17 dicembre 2020, è stata approvata una variazione di F.P.V., ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000, relativamente al Capitolo 2215 - "F.U.T. - Fondo unico territoriale per opere acquedottistiche" per € 957.308,94, con esigibilità all'esercizio 2021 a finanziamento della corrispondente spesa di investimento;

Rilevato che i **residui passivi** analizzati alla data del 31 dicembre 2020, pari a **€ 4.285.804,88**, di cui € 1.069.949,56 relativi ad esercizi anteriori al 2020 ed € 3.215.855,32 di competenza dell'esercizio 2020, a seguito del riaccertamento vengono così classificati:

- residui passivi da mantenere, in attesa di effettuare il mandato di pagamento per obbligazioni giuridiche perfezionate, per un importo di **€ 2.038.735,81**;
- residui passivi da cancellare, per cui non esiste una obbligazione giuridica pari a **€ 119.094,29**;
- residui la cui esigibilità viene a definirsi nel 2021, da finanziarsi a mezzo Fondo Pluriennale Vincolato, per € 2.106.584,88 e per € 21.390,00 finanziati con imputazione al 2021 della correlativa entrata;

Considerato che il Fondo Pluriennale Vincolato alla data del 31 dicembre 2020 risulta così determinato:

FONDO	Aggiornato alla precedente variazione	In aumento	In diminuzione	Aggiornato al presente provvedimento
PLURIENNALE VINCOLATO	957.308,94	2.127.974,88	21.390,00	3.063.893,82

con la seguente precisazione di dettaglio:

- Il Fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio dell'anno 2020 <FPV anni precedenti> era pari a **€ 1.553.205,29**;
- Le Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato sono state pari € 33.385,05;
- Il Riaccertamento degli impegni effettuato nel corso dell'esercizio 2020 (c.d. economie di impegno) è pari a € 2.037,33;
- La Quota residua del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio dell'anno 2020 <FPV anni precedenti> rinviato all'esercizio 2021 e successivi è pari a **€ 1.517.782,91**;
- Le Spese impegnate in competenza dell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal nuovo fondo pluriennale vincolato sono pari a **€ 1.546.110,91**, comprensivi dei 957.308,94 euro già costituiti con determinazione del Responsabile del servizio Finanziario n. 66 del 17 dicembre 2020;
- Il Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 è pertanto pari a **€ 3.063.893,82**;

Rilevato che il Fondo Pluriennale Vincolato, pari a € 3.063.893,82, risulta distinto in parte corrente per € 47.110,91 ed in parte capitale per € 3.016.782,91, come da allegati, parte integrante del presente decreto;

Considerato che i residui passivi, per cui non esiste una obbligazione giuridica, sono pari a € 119.094,29, interamente costituenti avanzo libero da insussistenze passive, di cui € 27.813,18 riferiti ad esercizi antecedenti il 2020 e € 91.281,11 di competenza dell'annualità 2020, finanziati a mezzo fondi in propria ordinaria dotazione;

Rilevato altresì che l'ammontare dei residui passivi da reimputare all'esercizio 2021 rimane finanziato a mezzo Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata per € 2.106.584,88, considerato che per il solo residuo passivo di € 21.390,00, relativo alle suddette misure di solidarietà alimentare, è stata data contestuale re-imputazione in entrata per l'importo corrispondente;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in allegato, i cui estratti contabili costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2021-2023, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi nell'esercizio di esigibilità degli stessi;

Considerato che la reimputazione dei movimenti cancellati costituisce variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, anche in punto all'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

Viste le variazioni contenute negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale il provvedimento dell'organo esecutivo che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati nell'esercizio in cui sono venuti a esistenza può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal Fondo Pluriennale Vincolato;

Rilevato che la popolazione della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri è inferiore ai 5.000 abitanti e che, con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 12 dd. 25 novembre 2019, ci si è avvalsi della facoltà, per l'anno 2020, della semplificazione delle contabilità degli Enti locali al di sotto di tale soglia, come previsto dal comma 2 dell'art. 232 e dal comma 3 dell'art. 233 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo Unico degli Enti locali, per prioritarie ragioni di speditezza ed economicità dell'azione amministrativa dell'Ente;

Visto che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno di data 11 novembre 2019, sono state individuate le modalità semplificate con cui redigere una situazione patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Visto che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Generali di data 10 novembre 2020, il quale abroga e sostituisce il precedente decreto interministeriale appena citato;

Considerato che il predetto Decreto Ministeriale prevede la trasmissione alla Banca Dati Unitaria delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del provvedimento concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

Ritenuto pertanto di esercitare le facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime, e di non predisporre il bilancio consolidato, allegando in ogni caso al rendiconto in corso di predisposizione la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020, secondo lo schema previsto dal D.M. 10 novembre 2020;

Visto il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999, n.4/L, e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, acquisito al prot. 863 dd. 26.04.2021;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, al fine di procedere con le attività connesse al rendiconto dell'esercizio 2020;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Vista la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18;

Vista la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., applicabile alle Comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006;

Vista la proposta di provvedimento e la documentazione istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile il dott. Roberto Orempuller, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data odierna, esprime parere favorevole,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Roberto Orempuller

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento,

DECRETA

1. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021, di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, ai fini della predisposizione del rendiconto 2020, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 880, della Legge 205/2017 in ordine alla costituzione dell'FPV, come risulta dall'allegato elenco dei residui attivi e passivi 2020 riaccertati per esigibilità, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi nell'esercizio di esigibilità degli stessi, il Fondo Pluriennale Vincolato nella parte entrata nell'esercizio 2021, pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:
 - parte corrente: € 47.110,91
 - parte capitale € 3.016.782,91,

per un totale di € 3.063.893,82, come da documenti allegati, parte integrante del presente decreto;

3. di approvare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di gestione finanziario 2020-2022 nonché del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, come risulta dagli allegati parte integrante del presente provvedimento;
4. di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati nell'allegato;
5. di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2020;
6. di approvare l'allegato 8/1 contenente i dati di interesse del tesoriere;
7. di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime, e di non predisporre il bilancio consolidato, per le motivazioni di cui in premessa, allegando al rendiconto la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo lo schema previsto dal D.M. 10 novembre 2020 ed ai sensi dell'art. 233 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo Unico degli Enti locali;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 5, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
9. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 183, comma 5, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
 - giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.